CAMERA DEI DEPUTATI N. 2790

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIGNERI

—

Nuove norme in materia di collocamento in quiescenza dei docenti universitari di prima fascia

Presentata il 16 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è finalizzata ad attribuire maggiore uniformità al trattamento di quiescenza dei docenti universitari.

La questione è regolata da una normativa non omogenea, che spesso genera confusioni ed incertezze in sede di applicazione; pur non costituendo una riorganizzazione sistematica dell'intera materia, di cui pur si avverte il bisogno, la presente proposta individua due interventi settoriali, relativi al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che contribuirebbero ad eliminare alcune incertezze ed ingiustificate disparità di trattamento.

Il primo di tali interventi riguarda tutti i professori ordinari che sono stati collocati in quiescenza in data 31 ottobre 1992, avendo compiuto il settantesimo (o settantacinquesimo) anno di età nel corso di tale anno. Si propone di garantire anche a questi soggetti la possibilità di permanere in servizio per due ulteriori anni, anticipando di quindici giorni nei loro confronti l'applicabilità dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 3, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, tale norma si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge (cioè il 14 novembre 1992).

La misura prospettata consente di uniformare il trattamento di chi ha raggiunto l'età della quiescenza nel 1992 con quello dei docenti più giovani.

L'articolo 2 costituisce invece una norma interpretativa, per chiarire alcuni dubbi relativi al significato effettivo dell'articolo 16 citato, che non garantisce, come pure è stato sostenuto, la possibilità di permanere in servizio fuori ruolo bensì in pieno servizio attivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dopo le parole: « con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « e per i professori universitari, con decorrenza dal 31 ottobre 1992 ».

2. La domanda di permanenza o di rientro in servizio deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, deve essere interpretato nel senso che la permanenza in servizio a domanda per due anni è riferita al pieno servizio e non al servizio fuori ruolo.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2790
Lire 500